

**COMUNE DI MARANO TICINO
PROVINCIA DI NOVARA**

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DELLA TARI
TASSA RIFIUTI – art. 1 Legge 147/2013**

**Aggiornato con le disposizioni di cui al
D.Lgs 152/2006 TUA
come modificato dal D.lgs. 116/2020**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30.04.2022
in vigore dal 01.01.2022

**Aggiornato con le disposizioni di cui alla
Deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif di ARERA**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.04.2023
in vigore dal 01.01.2023

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
1) Oggetto del Regolamento	4
2) Gestione dei rifiuti	4
3) Funzionario Responsabile.....	4
TITOLO II – PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO, SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI.....	5
4) Definizione di rifiuto	5
5) Presupposti della TARI.....	6
6) Soggetto attivo	7
7) Soggetti passivi e soggetti responsabili	7
8) Periodi di applicazione.....	8
9) Base imponibile	8
10) Computo delle superfici	9
11) Esclusioni	9
12) Esclusioni per produzione di rifiuti speciali	10
13) Condizioni per l'esclusione o riduzione delle superfici	11
14) Zone non servite e mancato svolgimento del servizio	11
TITOLO III – TARIFFE, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI.....	12
15) Determinazione del costo di gestione.....	12
16) Articolazione della TARI.....	12
17) Tariffe	12
18) Tariffa giornaliera	13
19) Tributo provinciale	14
20) Classificazione dei locali e delle aree tassabili domestiche.....	14
21) Criteri di determinazione del numero di occupanti per le utenze domestiche	14
22) Classificazione dei locali e delle aree tassabili non domestiche.....	15
23) Servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche statali	16
24) Esenzioni.....	17
25) Agevolazioni di tipo sociale	17
26) Riduzioni per utenze domestiche	17
27) Riduzione per raggiunti obiettivi di raccolta differenziata	17
28) Riduzioni per compostaggio	18
29) Riduzioni per avvio a recupero della totalità dei rifiuti urbani di utenze non domestiche.....	18
30) Obbligo di comunicazione per uscita/reintegro nel servizio pubblico di raccolta	19
31) Riduzioni per avvio a riciclo di parte dei rifiuti urbani di utenze non domestiche.....	20

32)	Dimostrazione di avvenuto avvio a recupero/riciclo al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche.....	20
33)	Modalità di conferimento al di fuori del servizio pubblico	21
34)	Cumulo di riduzioni.....	21
TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....		22
35)	Dichiarazione	22
36)	Accertamento e controllo.....	23
36bis)	Reclami e richieste scritte di informazioni/rettifica importi	24
37)	Riscossione	25
38)	Importi minimi.....	26
39)	Rimborsi, sgravi e compensazioni	26
40)	Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni	26
41)	Sanzioni.....	27
42)	Riscossione coattiva e contenzioso	27
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....		28
43)	Entrata in vigore e abrogazioni.....	28
44)	Clausola di adeguamento	28
45)	Disposizioni transitorie e finali	28

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1) Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, **disciplina l'applicazione della tassa rifiuti nel territorio del Comune di Marano Ticino.**
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, in particolare la L. 147/2013 istitutiva della TARI e il D.Lgs. 152/2006 Testo Unico Ambientale.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
5. Il presente Regolamento recepisce le indicazioni di ARERA, introdotte con la Deliberazione 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF e relativo allegato A (TQRIF).

2) Gestione dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è gestito del Comune di Marano Ticino in regime di privativa, nell'ambito di tutto il territorio comunale.

3) Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa un Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso a locali ed aree assoggettabili, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

TITOLO II – PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO, SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

4) Definizione di rifiuto

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 - TUA come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
2. **I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.**
3. Sono **rifiuti urbani** quelli descritti nell'art. 183, comma 1, lettera b-ter e nell'art. 184, comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

In particolare:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
4. Sono **rifiuti speciali** quelli descritti nell'art. 184, comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
In particolare
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006.
6. Ai fini del presente Regolamento valgono inoltre tutte le definizioni di cui all'art 183 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

5) Presupposti della TARI

1. Il presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

- *locali*: strutture stabilmente infisse o semplicemente posate al suolo, chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie; sono soggetti alla tassa tutti i vani principali, secondari o accessori, le relative pertinenze nonché le aree coperte comunque denominate, esistenti in qualsiasi specie di costruzione, qualunque sia la loro destinazione o uso, insistenti interamente o prevalentemente sul territorio comunale; si intendono per vani principali quelli effettivamente adibiti ad abitazione o ad attività delle utenze non domestiche; per secondari o accessori anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, vani scale, ecc.; per pertinenze i locali, anche se separati dal corpo principale dell'edificio, destinati a box, garage, cantine, solai, autorimesse, ecc., che sono inservienti ed utilizzati dall'utenza; si considerano inoltre tassabili, con esclusione delle sole aree di cui al successivo art. 18, tutte le aree comunque utilizzate, nonché caravan o similari adibiti a stabile residenza ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni;
- *aree scoperte*: sia superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia spazi circoscritti che non costituiscono locale come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi; si considerano tassabili tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi titolo adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti ~~assimilati agli~~ urbani riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo;
- *utenze domestiche*: superfici adibite a civile abitazione;
- *utenze non domestiche*: altre superfici, tra cui comunità, attività commerciali, artigianali, industriali e attività produttive in genere.

3. La presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia, informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti; per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal

rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio dell'attività nell'immobile, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, la TARI è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Il mancato o parziale utilizzo del servizio da parte dell'utenza quando questo è disponibile o la temporanea interruzione dello stesso non comportano presupposto per l'esclusione o la diminuzione del pagamento.
6. Nel caso di immobili non tassabili, qualora venga richiesto o si ravvisi la necessità di espletare un servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, l'Ufficio Tributi procede all'iscrizione negli elenchi contribuenti TARI, applicando relativa tassazione.

6) Soggetto attivo

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati alla tassa; ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente da una o più componenti dell'imposta.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili, interamente o prevalentemente, al 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

7) Soggetti passivi e soggetti responsabili

1. La TARI è dovuta da chiunque realizzi il presupposto di cui all'art. 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti della famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi, nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. L'amministratore di condominio ed il soggetto responsabile di cui al precedente comma 4 sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di dichiarazione di cui all'art. 35, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio, della multiproprietà o del centro commerciale integrato.

8) Periodi di applicazione

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata entro il termine di cui all'art 35.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre il termine di cui all'art. 35, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive, se l'utente dimostra di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se il pagamento è stato assolto dall'utente subentrante a seguito di dichiarazione o in seguito a recupero d'ufficio.
5. Nel caso di multiproprietà il tributo è dovuto dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versato dall'Amministratore.
6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi; il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'art 35 decorrendo altrimenti dalla data di presentazione; le variazioni di tariffa sono di regola conteggiate a conguaglio.

9) Base imponibile

1. La superficie tassabile ai fini della TARI è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla **superficie calpestabile** come definita al successivo art. 10. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini dei regimi di prelievo che si sono succeduti nel tempo (TARSU/TARES/TARI).
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella di cui ai successivi artt. 11 e 12.
5. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% di quella catastale.

10) *Computo delle superfici*

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 9 la superficie tassabile è misurata:
 - per i locali al netto dei muri;
 - per le aree scoperte sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese e al netto delle aree adibite al transito veicolare.
2. Le aree scoperte operative sono computate al 20%, nel caso in cui non sia possibile abbattere le medesime delle aree adibite a transito veicolare di cui al comma precedente.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50, diversamente è arrotondata al metro quadro inferiore.
4. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina, ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 (venti/00) mq per colonnina di erogazione.

11) *Esclusioni*

1. Salvo quanto disposto dai precedenti artt. 9-10 sono da considerarsi **non tassabili**:
 - a) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - c) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - d) i casi espressamente previsti da legge o che la legge permette di esentare, quali:
 - 1) i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad uso diverso da quello del culto in senso stretto;
 - 2) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento in modo esclusivo o largamente prevalente;
 - 3) i locali e le aree adibiti a servizi istituzionali comunali;
 - 4) i locali o le aree di proprietà comunale occupati in base ad apposita convenzione da Associazioni e/o gruppi non aventi scopo di lucro.
2. In applicazione a quanto previsto dal comma precedente, si considerano non tassabili, a titolo esemplificativo, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali ripetitori, cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione, stagionatura e invecchiamento, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- **unità immobiliari prive di mobili e suppellettili o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;**
- locali inagibili;
- locali in ristrutturazione, limitatamente al periodo intercorrente dalla data di inizio lavori alla data di inizio occupazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore od uguale a mt. 1,50 in cui non sia possibile la permanenza;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito veicolare interno o all'accesso alla pubblica via, aree di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto, aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione, aree in abbandono o di cui si possa dimostrare lo stato di permanente inutilizzo.

- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazzi e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse);
- c) superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d) per gli impianti di distribuzione carburanti: aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automezzi, aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli in entrata e in uscita dall'area di servizio e di lavaggio.

12) Esclusioni per produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie delle utenze non domestiche **non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali**, come definiti dall'art. 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. **Non si tiene altresì conto della superficie dei magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva di rifiuti speciali.** Restano, pertanto, imponibili i magazzini di materie prime e di merci legati a aree produttive di rifiuti urbani come specificati dall'art. 4 ovvero al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo o destinati alla successiva trasformazione in altro processo produttivo (semilavorati) o alla commercializzazione.
3. Nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, avvenga una **contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali** e non sia possibile definire

oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività, **ridotta di una percentuale del 50%**.

4. La detassazione opera a richiesta di parte e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, dietro presentazione della copia conforme all'originale della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, nonché delle modalità con le quali egli provvede allo smaltimento. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50, diversamente è arrotondata al metro quadro inferiore.

13) Condizioni per l'esclusione o riduzione delle superfici

1. Le circostanze di cui agli artt. 11 e 12 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione (quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono); il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste.
2. L'esclusione o la riduzione della superficie, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, sino a che persistano le condizioni richieste; allorché queste vengano a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la dichiarazione di cui all'art. 35 del presente regolamento e la nuova situazione decorrerà dal giorno in cui le condizioni sono venute meno.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse, verrà applicata la tassazione per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora ed alle sanzioni per infedele dichiarazione.

14) Zone non servite e mancato svolgimento del servizio

1. Il mancato o parziale utilizzo del servizio da parte dell'utenza, quando questo è disponibile, non comporta l'esclusione o la diminuzione del pagamento della tassa.
2. Nelle zone al di fuori del perimetro del servizio in cui non è effettuata la raccolta la TARI è dovuta in misura del 40%.

TITOLO III – TARIFFE, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

15) *Determinazione del costo di gestione*

1. Il gettito complessivo del tributo, ai sensi della Legge 147/2013, art. 1, comma 654, deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti.
2. Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1 comma 683, il costo complessivo da coprire è determinato in funzione del Piano Finanziario redatto, ai sensi della Deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive (MTR-2), dall'Ente Territorialmente Competente in collaborazione con i competenti uffici comunali e approvato con apposita deliberazione del Consiglio Comunale entro i termini di legge.
3. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del Piano Finanziario, con particolare riferimento a tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra quelli da considerare all'interno del Piano Finanziario secondo il D.P.R. 158/1999.

16) *Articolazione della TARI*

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta.
2. Per la definizione del modello di calcolo delle tariffe, in conformità a quanto previsto dal comma 651 dell'art. 1 della L. 147/2013, si fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
3. La TARI è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, quest'ultima a sua volta suddivisa in categorie di attività comuni con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
4. A ciascuna delle suddette categorie vengono imputate una quota fissa ed una quota variabile commisurate ai seguenti costi del servizio:
 - a) *quota fissa*: è determinata in base alle componenti essenziali di costo del servizio, riferite anche agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti ed al servizio di pulizia delle strade; questi costi non subiscono variazioni in relazione alla quantità di rifiuti conferita;
 - b) *quota variabile*: è proporzionale alla effettiva produzione di rifiuti (o loro stima) provenienti dalle diverse tipologie di utenza, nonché al costo per il loro smaltimento o recupero.

17) *Tariffe*

1. Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1 comma 683, il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione con effetto dal 1 gennaio dell'anno di approvazione.
2. In caso di mancata adozione delle tariffe entro il termine di cui al comma 1, si intendono prorogate le tariffe da ultimo deliberate.

3. La tariffa, applicabile annualmente alla singola utenza, è determinata tenendo conto della classificazione dei locali e delle aree tassabili di cui agli art. 20 e 22, dei criteri di determinazione individuati dal D.P.R. 158/1999.
4. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - i coefficienti Kb, Kc, Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, fornendo idonea motivazione dei valori scelti.

18) Tariffa giornaliera

1. Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1 commi 662 - 665, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune stabilisce l'applicazione della TARI in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La tariffa della tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadro di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
3. La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadrato, è determinata dividendo per trecentosessantacinque giorni la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, **maggiorata del 10%**. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione di cui ai seguenti art. 20 e 22, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili, per attitudine qualitativa e quantitativa, a produrre rifiuti solidi urbani.
4. Alla tassa giornaliera si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale, compresa le riduzioni ed agevolazioni.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa.
6. In caso di occupazione di fatto, gli importi che non risultino versati all'atto dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e spese accessorie.
7. Il tributo giornaliero di smaltimento non si applica per:
 - a) le occupazioni occasionali effettuate per iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande che siano promosse o gestite da enti che non perseguono fini di lucro;
 - b) le occupazioni in occasione di manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
 - c) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;
 - d) le occupazioni occasionali effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati ad uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempre che detti spazi non ricorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
 - e) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
 - f) le occupazioni effettuate per le operazioni di trasloco;
 - g) le occupazioni realizzate con ponteggi per l'attività edilizia.

19) Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92. Questo è commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia competente.
2. Il versamento del tributo di cui al comma 1 è effettuato contestualmente al pagamento della TARI secondo le modalità di cui al Decreto del MEF del 01.07.2020 e Decreto del MEF del 21.10.2020.

20) Classificazione dei locali e delle aree tassabili domestiche

1. I locali e le aree occupati o detenuti dalle utenze domestiche sono suddivisi in sei categorie, ai sensi del DPR 158/99:
 - 1) utenze domestiche con nucleo familiare di un componente;
 - 2) utenze domestiche con nucleo familiare di due componenti;
 - 3) utenze domestiche con nucleo familiare di tre componenti;
 - 4) utenze domestiche con nucleo familiare di quattro componenti;
 - 5) utenze domestiche con nucleo familiare di cinque componenti;
 - 6) utenze domestiche con nucleo familiare di sei o più componenti.
2. L'attribuzione della categoria di appartenenza avviene d'ufficio in base alle risultanze anagrafiche, salvo specifica denuncia di un numero maggiore di occupanti da parte del contribuente; devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, ma dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (colf, badanti, ecc.).
3. **La variazione del numero di occupanti in corso d'anno è rilevata d'ufficio e ha effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento, con eventuale conguaglio sull'annualità successiva.**

21) Criteri di determinazione del numero di occupanti per le utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione del numero di occupanti, in:
 - domestiche residenti
 - domestiche non residenti
2. Nel solo caso di nuclei familiari residenti, è possibile scomputare dal numero dei componenti i soggetti di seguito indicati:

- a) congiunto che per motivi di salute, assistenza, rieducazione o altre finalità analoghe alle precedenti, sulla base di idonea documentazione probatoria, risulti per più di **SEI** mesi all'anno presso strutture sanitarie assistenziali, rieducative e similari;
 - b) congiunto che possa dimostrare, sulla base di idonea documentazione probatoria, di avere acquisito la residenza o la dimora abituale, per più di **SEI** mesi all'anno, anche non continuativi, per motivi di lavoro o studio, in località posta al di fuori del territorio comunale, in modo tale da non consentire l'abitudine della dimora.
3. Per l'ottenimento del diritto allo sgravio o rimborso in relazione alle casistiche indicate al comma 2, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita istanza all'Ufficio Tributi allegando la documentazione probatoria entro la scadenza dell'ultima rata.
 4. Per quanto concerne i box, le rimesse, ecc. in uso del contribuente situati in luogo diverso rispetto all'abitazione, al fine del conteggio della tassa, si considera il numero di occupanti risultante dall'anagrafe per il nucleo familiare.
 5. Le utenze domestiche non residenti sono costituite dai nuclei familiari che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale; per queste è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti forfettariamente determinato in **UNA** unità, salvo specifica denuncia di un numero maggiore da parte del contribuente.
 6. Nel caso di alloggi a disposizione, i cui proprietari siano comunque residenti in altri locali ed iscritti all'anagrafe comunale, il numero di componenti è comunque determinato in **UNA** unità.
 7. Nel caso in cui la metratura tassata in capo ad un contribuente comprenda anche quella riferita ai locali, siti allo stesso indirizzo e numero civico, occupati da altri nuclei familiari, al fine del conteggio della tassa, si attribuiscono i componenti derivanti dalla somma di tutti nuclei familiari ivi residenti, fatto salvo il caso in cui siano note le metrature differenziate degli alloggi nonché l'ubicazione dei nuclei familiari, nel qual caso verranno attribuiti i componenti effettivi.
 8. Per ogni altra casistica riferita alle utenze domestiche per le quali non esistono elementi oggettivi per attribuire il numero dei componenti, ivi compresi i cittadini AIRE, al fine del conteggio della tassa, si attribuisce forfettariamente **UN** occupante.

22) *Classificazione dei locali e delle aree tassabili non domestiche*

1. I locali e le aree occupati o detenuti dalle utenze non domestiche sono suddivisi nelle seguenti categorie, ai sensi del DPR 158/99:
 - 1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 - 2) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
 - 3) Stabilimenti balneari
 - 4) Esposizioni, autosaloni, magazzini
 - 5) Alberghi con ristorante
 - 6) Alberghi senza ristorante
 - 7) Case di cura e riposo
 - 8) Uffici, agenzie, studi professionali
 - 9) Banche ed istituti di credito
 - 10) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

- 11) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
 - 12) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista
 - 13) Carrozzeria, autofficina, elettrauto
 - 14) Attività industriali con capannoni di produzione
 - 15) Attività artigianali di produzione beni specifici
 - 16) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
 - 17) Bar, caffè, pasticceria
 - 18) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
 - 19) Plurilicenze alimentari e/o miste
 - 20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
 - 21) Discoteche, night club, sale giochi, sale da ballo
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal comma precedente viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
 3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
 4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicabili le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 50 metri quadrati.
 5. Le utenze non domestiche che risultano inattive (es. cessazione attività, liquidazione, fallimento) vengono inserite nella categoria 4 – “Esposizioni, autosaloni, magazzini”. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione (visure camerali, sentenze, ecc...).
 6. Alle aree scoperte operative viene attribuita la categoria 4 – “Esposizioni, autosaloni, magazzini”, se trattasi di aree adibite a stoccaggio materiale o carico/scarico merci; in caso di utilizzo delle aree scoperte a scopi produttivi o di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande viene attribuita la categoria analoga di cui al comma 1.
 7. Le aree scoperte adibite allo stoccaggio dei rifiuti, se situate su suolo privato, sono sempre imponibili nelle modalità del comma precedente.
 8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, sempre che rientri nei parametri del precedente comma 4.
 9. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

23) Servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche statali

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. 31/2008; il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, che per

convenzione si assume pari al contributo erogato dal Ministero della Pubblica Istruzione, è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

24) Esenzioni

1. Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1 comma 660, sono esentati dal pagamento del tributo:
 - a) i locali e le aree adibite ad attività scolastiche paritarie di ogni ordine e grado
2. **Le agevolazioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.**

25) Agevolazioni di tipo sociale

1. Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1 comma 660, sono concesse agevolazioni, tramite criteri di volta in volta valutati dal Consiglio Comunale, nell'ottica di tutelare le utenze più svantaggiate.
2. **Le agevolazioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.**
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 vengono applicate esclusivamente alla parte variabile della tariffa e sono approvate con apposita deliberazione.

26) Riduzioni per utenze domestiche

1. **Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio**, ai sensi del comma 659 dell'art. 1 della L. 147/2013, alle utenze domestiche si applicano le seguenti riduzioni:
 - a) abitazioni con unico occupante che per motivi di salute, assistenza, rieducazione o altre finalità analoghe alle precedenti, sulla base di idonea documentazione probatoria, risulti per più di nove mesi all'anno presso strutture sanitarie assistenziali, rieducative e similari – riduzione del 100% della parte variabile della tariffa;

27) Riduzione per raggiunti obiettivi di raccolta differenziata

1. **Fermo restando il raggiungimento della copertura integrale dei costi**, ai sensi del comma 658 dell'art. 1 della L.147/2013 è prevista l'agevolazione per la raccolta differenziata a favore delle utenze domestiche
2. L'agevolazione è assicurata qualora, alla data di calcolo delle tariffe per l'anno di imposizione, si sia realizzato un incremento di almeno 3 (tre) punti tra la percentuale di raccolta differenziata della penultima annualità certificata dal gestore del servizio e quella dell'ultima annualità certificata.

3. La riduzione si realizza attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputabile alle utenze domestiche di una percentuale pari all'incremento della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente.

28) *Riduzioni per compostaggio*

1. **Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio**, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, art. 208 comma 19 bis (introdotto dall'art. 37 comma 1 della L. 221/2015), sono concesse le seguenti riduzioni:
 - a) Utenze non domestiche di tipo agricolo/vivaistico che effettuano il compostaggio aerobico individuale dei residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito dell'attività – riduzione 10% della parte variabile della tariffa.
 - b) Utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale dei rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino – riduzione 10% della parte variabile della tariffa.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono riconosciute ai soggetti dotati di compostiera sia privata, sia concessa dal comune, a seguito di dichiarazione, redatta su modello predisposto dal comune, di effettivo avvio al compostaggio dei rifiuti prodotti e di riutilizzo del compost in attività di giardinaggio/agricoltura;
3. La riduzione decorre dall'anno successivo a quello di inizio del compostaggio.
4. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova dichiarazione, sino a che persistano le condizioni richieste; allorché queste vengano a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la dichiarazione di cui all'art. 35 del presente regolamento e la nuova situazione decorrerà dal giorno in cui le condizioni sono venute meno.
5. Il Comune si riserva di effettuare periodici controlli con personale autorizzato, al fine di verificare l'effettiva attuazione del compostaggio, secondo le modalità descritte nell'apposito Regolamento Albo Comunale Compostatori.

29) *Riduzioni per avvio a recupero della totalità dei rifiuti urbani di utenze non domestiche*

1. **Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani**, fermo restando quanto disciplinato agli artt. 30 e 32.
2. **Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa**, riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. La scelta di cui al comma 1 di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata, nelle modalità previste dal successivo art. 30, per un periodo non inferiore a quello stabilito dall'art. 238 comma 10 del D.Lgs 152/2006 (2 anni).
4. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine, secondo le modalità indicate nell'art. 30 comma 6. La richiesta

è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

30) *Obbligo di comunicazione per uscita/reintegro nel servizio pubblico di raccolta*

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 29 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva all'Ufficio Tributi **entro il 30 giugno di ciascun anno**, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo (termine di cui all'art. 30 comma 5 del D.L. 41/2021).
2. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti che già usufruivano della facoltà di cui all'art. 29, la scelta deve essere effettuata al momento dell'inizio del possesso o della detenzione con decorrenza immediata.
3. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, l'utente è tenuto alla presentazione di una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
 - il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
 - i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
 - la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
 - l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers entro il termine di cui all'art. 33 comma 1;
 - i soggetti autorizzati con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con i soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti.

Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI di cui all'art. 35.

4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 1 entro i termini indicati, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico, fatta salva la disciplina del successivo art. 31.
5. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza di cui all'art. 29 comma 3, devono comunicarlo al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
7. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione di cui all'art. 32 ovvero quando non si dimostri

il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

31) Riduzioni per avvio a riciclo di parte dei rifiuti urbani di utenze non domestiche

- 1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le utenze non domestiche che si avvalgono del servizio pubblico per il conferimento dei propri rifiuti urbani ma che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, parte dei propri rifiuti urbani, beneficiano di una riduzione percentuale della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo, in ogni caso **non superiore al 50% della quota variabile della tariffa**.**
2. La percentuale di riduzione è calcolata mediante il rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante dall'apposita dichiarazione di cui all'art 32 e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata in via previsionale ed è soggetta a conguaglio a seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 32.
4. Nel caso di utenze non domestiche assoggettate a tassazione in più categorie (es. magazzino, uffici, attività produttiva), le riduzioni di cui al comma 1 si applicano unicamente alla categoria relativa all'attività produttiva.

32) Dimostrazione di avvenuto avvio a recupero/riciclo al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

- 1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, ai sensi dell'art. 29 e dell'art. 31 del presente Regolamento, presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno una dichiarazione redatta su modello predisposto dal comune, attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate in tutto o in parte al recupero o riciclo nell'anno solare precedente; a tale dichiarazione dovranno allegare copia dei formulari di trasporto, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o altra adeguata documentazione.**
 2. Esclusivamente per l'anno 2022 e 2023 la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro il 30 giugno 2022.
- 2bis La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere presentata a mezzo di strumenti in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalle attestazioni rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

- 3 Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

33) *Modalità di conferimento al di fuori del servizio pubblico*

1. In caso di opzione per la fuoriuscita dal servizio pubblico, l'utenza non domestica è tenuta alla restituzione delle attrezzature di proprietà del gestore del servizio rifiuti entro il 10 gennaio dell'anno di fuoriuscita.
2. Le attrezzature restituite dovranno essere prive di qualsiasi residuo di rifiuto ed opportunamente lavate; diversamente saranno addebitati i costi per il ripristino delle funzionalità stesse.
3. I contenitori e le attrezzature utilizzati dall'utente per il conferimento al di fuori del servizio pubblico dovranno essere immediatamente distinguibili da quelli abitualmente utilizzati per il servizio pubblico di raccolta, per caratteristiche cromatiche e marchiatura.
4. E' fatto assoluto divieto alle utenze che si avvalgono delle riduzioni di cui all'art. 29 di esporre nei giorni di raccolta previsti dal servizio pubblico, contenitori che possano essere confusi con quelli utilizzati per il servizio pubblico.

34) *Cumulo di riduzioni*

1. Le riduzioni ed agevolazioni di cui al presente titolo sono tra loro cumulabili sino ad un massimo del 100% sia nella componente di quota fissa, se previsto, sia variabile.

TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

35) *Dichiarazione*

1. **Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla TARI determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.** Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione è presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso, occupazione o detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. In caso di decesso del dichiarante la posizione TARI viene volturata d'ufficio al subentrante intestatario della scheda anagrafica. In caso di estinzione della scheda anagrafica o di utenti non residenti è fatto obbligo a coloro che continuano a detenere l'immobile di presentare nuova dichiarazione di cui al comma 1.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta. In tal caso la dichiarazione va presentata entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui sono avvenute le predette variazioni.
5. La dichiarazione di cui al presente articolo e le dichiarazioni previste dagli artt. 28-30-32 possono essere consegnate a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, laddove presente, su apposita modulistica predisposta dal comune, scaricabile dal sito internet del Comune in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici ovvero compilabile online laddove presente lo sportello online. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta o via mail o tramite sportello online ovvero alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale.
6. La dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere:
 - il recapito postale, di posta elettronica o fax dell'Ufficio al quale inviare la richiesta;
 - i dati identificativi dell'utente, tra i quali:
 - per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
 - per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
 - il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - i dati identificativi dell'utenza: indirizzo (comprensivo di numero interno se presente), superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:
 - per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
 - per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza (codice ATECO);

- la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
7. Ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie sulla qualità del servizio e senza che tale adempimento generi effetti sul rapporto tributario, il Comune, entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della dichiarazione, rilascia una ricevuta di presa in carico equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito e la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.

36) Accertamento e controllo

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al precedente art. 35 e le attività di controllo per la corretta applicazione dell'imposta. A tal fine può:
- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili all'imposta, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni;
 - utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
 5. L'attività di accertamento e successiva riscossione dell'imposta possono essere affidate anche all'esterno, qualora tale facoltà sia compatibile con le disposizioni di legge.
 6. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile.

36bis) Reclami e richieste scritte di informazioni/rettifica importi

1. Il contribuente può presentare al Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 35, una **richiesta di informazione** o un **reclamo scritto**, relativamente al servizio di gestione delle tariffe o di spazzamento manuale delle strade, ovvero una **richiesta di rettifica degli importi** richiesti con la bollettazione.
2. La comunicazione di cui al comma 1, presentata su apposita modulistica predisposta dal Comune ovvero autonomamente dall'utente, contiene almeno i seguenti campi:
 - a) i dati identificativi del contribuente: nome, cognome e codice fiscale ovvero la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - b) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - c) il servizio a cui si riferisce il reclamo
 - d) il codice utente
 - e) l'indirizzo e il codice utenza
 - f) le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi da rimborsare.
3. Per quanto concerne i reclami e le richieste di informazione, il Comune invia una motivata risposta scritta, di norma entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, indicando:
 - a) il riferimento alla comunicazione;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;

- c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;

4. Per quanto concerne le richieste di rettifica e rimborso degli importi, si rimanda all'art. 39

37) Riscossione

1. Il versamento della TARI è effettuato direttamente al Comune di Marano Ticino, mediante modello F24 ai sensi dall'art. 1, comma 688 della L. 147/2013 e dell'art. 2bis del DL 193/2016 ovvero a mezzo della piattaforma pagoPA.
2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
3. Le scadenze e le rate del versamento sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine di cui all'articolo 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, tenuto conto di quanto prescritto dall'art. 26 del TQRIF.
4. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che le rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo.
5. Ai sensi dell'art. 23 del TQRIF, l'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata.
6. L'importo del versamento è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
7. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
8. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno dell'imposta, potranno essere conteggiate nell'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
9. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si

procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nell'articolo 36 comma 4.

38) Importi minimi

1. L'importo minimo dei versamenti è quello stabilito dall'art. 13 del Regolamento per le Entrate Comunali.
2. Tale limite non si applica alla TARI giornaliera di cui all'art. 18 del presente Regolamento

39) Rimborsi, sgravi e compensazioni

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza nei conteggi della TARI, opportunamente provati e documentati, il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cui all'art. 1 comma 164 della L. 296/2006.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Il credito spettante viene di norma compensato con quanto dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento. Nel caso in cui il contribuente non abbia importi da pagare per le annualità successive, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato con rimessa diretta.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati secondo quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento per le entrate comunali.

40) Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

1. Per quanto riguarda la **sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento** della TARI e la **dilazione degli arretrati** si fa riferimento a quanto disciplinato dall'art. 12 comma 1 e 2 del vigente Regolamento delle Entrate comunali.
2. In deroga a quanto disciplinato dall'art. 12 comma 2 del Regolamento delle Entrate, la dilazione di importi TARI arretrati inferiori ai 500 euro può essere concessa d'ufficio.
3. Gli avvisi di pagamento ordinari di cui all'articolo 37 possono essere ulteriormente rateizzati su richiesta del contribuente che si trovi in condizioni economiche disagiate. La rateizzazione è sempre concessa, su richiesta del contribuente, a:
 - a) contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico
 - b) contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;

41) Sanzioni

1. Per le violazioni tributarie previste dalla L. 147/2013 art. 1 commi da 695 a 702, si applicano le sanzioni ivi previste.
2. Gli interessi di mora sono computati secondo quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento per le Entrate Comunali.

42) Riscossione coattiva e contenzioso

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui all'art. 36 entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. Avverso l'avviso di pagamento e accertamento del tributo, l'avviso di mora nonché avverso gli atti indicati all'art. 20 del D.Lgs. 546/1992 può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale secondo le modalità previste dall'art. 20 e seguenti del citato D.Lgs. 546/1992 ovvero entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

43) *Entrata in vigore e abrogazioni*

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2022.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 738, della legge 160 del 27 dicembre 2019 (legge di stabilità 2020) è abrogato l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che istituiva l'Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI. Il regolamento IUC, relativamente alla disciplina della TARI, resta in vigore fino al 31.12.2021

44) *Clausola di adeguamento*

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

45) *Disposizioni transitorie e finali*

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e della Tributi comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.